



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 17/17 del 26.4.2006

Oggetto: Criteri definitivi per la redazione di un avviso indicativo di finanza di progetto, concernente la progettazione, costruzione e gestione di una Centrale Termica Integrata da finanziare con capitali privati mediante procedura ai sensi degli artt. 37 bis e ss. legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i..

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente redigerà l'avviso in oggetto secondo i criteri definitivi di seguito riportati.

- 1) Ai sensi degli artt. 37/bis e seguenti della L. 109/94 e ss.mm.ii., sarà realizzato mediante project financing il seguente intervento: progettazione, costruzione e successiva gestione di una Centrale Termica Integrata CTI (di potenza elettrica massima di circa 40 MWe) da ubicarsi nell'Agglomerato Industriale di Ottana (NU), dal costo presunto di circa 160 milioni di euro (IVA esclusa).
- 2) La predetta opera è da realizzarsi interamente con capitale privato; il corrispettivo per la realizzazione di tale opera è connesso esclusivamente alla gestione economica dell'opera stessa mediante concessione. La concessione potrà avere una durata anche superiore a 30 anni, in base a insindacabile valutazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge n. 109/1994.
- 3) L'impianto dovrà essere realizzato all'interno dell'Agglomerato Industriale di Ottana; qualora tra le aree ritenute idonee nell'ambito del medesimo agglomerato ve ne siano di proprietà di soggetti privati esse dovranno essere oggetto di espropriazione.
- 4) Le indicazioni tecniche e progettuali della CTI saranno specificate in apposite Linee Guida Generali elaborate dal competente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e pubblicate nel sito internet della Regione.
- 5) Potranno partecipare in qualità di promotori, ai sensi dell'art. 37 bis, L. 109/94 s.m.i., e dell'art. 99



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DPR 554/99, i soggetti individuati agli artt. 10 e 17, primo comma, lett. f) della L. 109/94, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. I promotori, al momento della presentazione della proposta, dovranno possedere i requisiti indicati all'art. 99 D.P.R. n. 554/99 s.m.i.. Nell'eventualità in cui i promotori, al momento della presentazione della proposta, abbiano i soli requisiti di cui all'art. 99 DPR n. 554/99 s.m.i i promotori stessi devono comunque immediatamente obbligarsi nei confronti dell'Ente Concedente (con apposita dichiarazione scritta) ad associarsi – prima dell'indizione della gara di cui all'art. 37 quater l.n. 109/94 s.m.i - con i partners necessari a garantire il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 DPR n. 554/99. I promotori hanno l'obbligo di prevedere nella propria proposta la successiva formazione di una società di progetto ex art. 37 quinquies Legge n. 109/94 s.m.i..

- 6) I promotori dovranno redigere, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 37 bis legge n. 109/94 s.m.i., la propria proposta, comprensiva di un piano economico e finanziario asseverato da uno dei soggetti indicati nell'art. 37 bis legge n. 109/94 s.m.i., e redatto preferibilmente ai sensi dell'Atto di Indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 17/7 del 13.4.2004. Il piano dovrà dettagliare tutti gli elementi di costo (compresi il costo di acquisizione delle aree da espropriare, il costo di conferimento in discarica di scorie e ceneri, il costo di acquisto delle biomasse e il costo per la predisposizione e attuazione del piano di comunicazione) e di ricavo (inclusa la vendita di energia elettrica) con riferimento alla configurazione e alle potenzialità indicate nelle Linee Guida Generali. Data la eventualità di dover fornire vapore tecnico e altre utilities - di cui alle predette Linee Guida - alle industrie presenti nell'Agglomerato Industriale di Ottana, dovrà essere fornita una variante al piano economico e finanziario che contenga una simulazione dell'effetto economico che sarebbe apportato dalla cessione del vapore e delle altre utilities sull'entità della tariffa finale di smaltimento della frazione secca da rifiuti urbani, espressa in €/T.
- 7) I promotori dovranno accettare incondizionatamente l'obbligo di corrispondere tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione Regionale, fino ad un massimo di € 200.000, in ordine al procedimento in oggetto tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa, il costo di consulenze legali/tecniche/economiche inerenti ad ogni fase della procedura, la remunerazione per l'attività altamente professionale e specializzata del gruppo di lavoro interno all'Amministrazione Regionale appositamente istituito per la gestione di tutte le fasi previste nella procedura, la nomina e l'attività di commissioni per la valutazione delle proposte, per l'aggiudicazione della concessione (compresa la doppia gara ex art. 37 quater), per le spese di pubblicazione del presente avviso e di tutti i successivi. Tale obbligo si intende automaticamente trasferito al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concessionario aggiudicatario se diverso dal promotore. I costi di cui si tratta sono quelli definiti nei disciplinari e negli atti recanti le previsioni di spesa disponibili presso il competente ufficio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente. L'importo (soggetto all'accettazione dell'Amministrazione regionale) delle spese sostenute e documentate per la predisposizione della proposta (massimo 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal piano economico e finanziario) sarà comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno ai sensi dell'art. 2578 c.c..

- 8) I promotori dovranno fornire dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia per i soggetti costruttori e gestori interni.
- 9) I promotori dovranno essere in possesso della certificazione ISO 14001 o della certificazione EMAS.
- 10) L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 37 ter della legge 109/94 e s.m.i., individuerà, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 e a suo insindacabile giudizio, la proposta da mettere in gara e da dichiarare di pubblico interesse, mediante valutazione effettuata da apposita commissione sulla base dei seguenti elementi e dei valori ponderali, su un punteggio massimo di 100 punti:
 - entità della tariffa finale di smaltimento della frazione secca combustibile da rifiuti urbani, desumibile dal piano economico finanziario principale ed espressa in €/T (max punti 40/100);
 - caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della proposta progettuale, tenuto conto dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti e del primo trattamento negli ambiti interessati, della comprovata affidabilità della tecnologia adottata, nonché delle migliori performance in termini di minore impatto ambientale (max punti 25/100);
 - entità della tariffa finale di smaltimento della frazione secca combustibile da rifiuti urbani, che tenga conto anche della fornitura di vapore e altre utiliiies, desumibile dalla variante al piano economico e finanziario (max punti 15/100);
 - il tempo di entrata in esercizio dell'impianto; (max punti 10/100);
 - il prezzo di acquisto delle biomasse di provenienza regionale (max punti 5/100);
 - inoltre la commissione di valutazione prenderà in considerazione, ai fini dell'individuazione del soggetto promotore, la possibile integrazione con altri progetti finalizzati alla produzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di energia derivata da produzioni agricole no food (biodiesel, oli combustibili di origine vegetale, bioetanolo, ect), nonchè gli elementi indicati nell'art. 37-ter della legge n. 109/1994 s.m.i. (cumulativamente max punti 5/100).

- 11) Le proposte dei promotori dovranno pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso debitamente sigillato entro le ore 12.00 del 30 Giugno 2006 all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
- 12) La valutazione delle proposte avverrà, previa nomina di una apposita commissione, nei modi e nei termini di cui all'art. 37 ter della legge n. 109/94. La commissione valutatrice definirà in prima seduta, a suo insindacabile giudizio, i sottocriteri di valutazione.
- 13) La presentazione della proposta non vincolerà l'Amministrazione regionale la quale, a propria discrezione, potrà decidere di non realizzare ovvero di realizzare diversamente l'intervento di cui si tratta.
- 14) Ai sensi dell'art. 37 ter ultimo comma della legge n. 109/94 s.m.i., sarà riconosciuto al promotore, nella procedura negoziata di cui all'art. 37 quater l.n. 109/94 s.m.i., l'esercizio del diritto di prelazione, ovvero la facoltà di adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Ente Concedente più conveniente. In questo caso il promotore risulterà aggiudicatario della concessione.
- 15) L'Amministrazione regionale si riserva inoltre:
 - di non procedere all'operazione di finanza di progetto per qualsiasi motivo o per sopravvenuta ragione di interesse pubblico ivi compresa l'eventuale non idoneità dei progetti presentati ai fini della concessione indicata al precedente punto 2;
 - di apportare e/o richiedere modifiche alla proposta che risulti, in esito alla comparazione effettuata ovvero nel corso dell'istruttoria di valutazione di cui all'art. 37 ter legge n. 109/94, quella più rispondente agli interessi dell'Amministrazione Regionale e al pubblico interesse.